

L.R. Lombardia 7 ottobre 2016, n. 25 (Art. 20).

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo.

Art. 20 *Itinerari culturali.* [\(15\)](#) [\(16\)](#)

1. La Regione promuove un sistema integrato di offerta culturale, anche attraverso l'identificazione e la valorizzazione di itinerari culturali, percorsi e cammini, con particolare attenzione a quelli legati alle radici cristiane del territorio, nonché attraverso l'integrazione degli istituti e luoghi della cultura, dei siti regionali inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO, dei percorsi e degli itinerari storicamente documentati, inclusi quelli mappati dal piano paesaggistico regionale, e dei beni culturali di rilevanza storico-architettonica e monumentale.

2. Per itinerari culturali si intendono percorsi che si sviluppano intorno a temi di interesse storico, artistico o sociale, sia in ragione del tracciato geografico degli itinerari stessi, sia in funzione del loro contenuto e del loro significato, svolgendo anche una funzione di attrattore turistico.

3. Per cammini si intendono itinerari culturali di particolare rilievo, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio culturale e naturale dei territori interessati.

[\(15\)](#) Vedi, anche, il *D. Dirig. reg. 5 marzo 2018, n. 3015*.

[\(16\)](#) In attuazione del presente articolo vedi la *Delib.G.R. 21 giugno 2021, n. 11/4908*.